

**Bruxelles, 19 ottobre 2023
(OR. en)**

14008/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0371(COD)**

**VISA 200
MIGR 322
FRONT 306
COMIX 444**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2023) 642 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 642 final.

All.: COM(2023) 642 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2023
COM(2023) 642 final

2023/0371 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del
meccanismo di sospensione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'esenzione dal visto comporta vantaggi significativi per l'UE e i suoi partner in tutto il mondo: rende i viaggi più comodi ed è uno strumento importante per promuovere i contatti interpersonali, il turismo, lo sviluppo economico e gli scambi culturali. L'UE ha attualmente un regime di esenzione dal visto in vigore con 60 paesi terzi¹. Nell'ambito di tale regime i cittadini di questi paesi possono entrare nello spazio Schengen senza visto per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La politica di esenzione dall'obbligo del visto dell'UE è basata sul principio della reciprocità in materia di visti.

L'esenzione dall'obbligo del visto apporta vantaggi fondamentali ai cittadini di entrambe le parti, rafforzando ulteriormente le relazioni dell'UE con i partner. Stimola il settore dei viaggi e del turismo, che nel 2019, secondo le stime dell'OCSE, rappresentava circa il 7 % delle esportazioni mondiali² e circa il 4,4 % del PIL dei paesi OCSE³. L'esenzione dal visto promuove anche gli scambi culturali e accademici, le relazioni diplomatiche e la cooperazione internazionale, favorendo l'aumento delle interazioni politiche in diversi settori che vanno dalla cooperazione commerciale ed economica alla sicurezza, all'innovazione e alla tecnologia.

Nel 2019 sono stati 364,8 milioni i viaggiatori che si sono spostati tra l'UE e i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto: si registra quindi un aumento del 7 % rispetto al 2018⁴.

D'altra parte, il monitoraggio da parte della Commissione dei regimi di esenzione dall'obbligo del visto dell'UE, incluse le relazioni nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione⁵, ha dimostrato che tale esenzione può dare luogo a notevoli problemi in materia di migrazione e di sicurezza.

¹ Elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39). Sono inoltre esentati dall'obbligo del visto i cittadini di due regioni amministrative speciali della Cina (Hong Kong e Macao), di un'autorità territoriale (Taiwan) che non è riconosciuta come Stato da almeno uno Stato membro dell'UE e, al più tardi dal 1° gennaio 2024, del Kosovo*.

² Il 2019 è l'ultimo anno di riferimento rappresentativo prima delle restrizioni di viaggio dovute alla COVID-19.

³ Safe-and-seamless-travel-and-improved-traveller-experience-OECDReport-for-the-G20-TWG_merged.pdf

⁴ Nel 2019, le cinque principali destinazioni dell'UE per i viaggiatori provenienti da paesi terzi esenti dall'obbligo del visto sono state la Spagna (61,1 milioni), la Francia (54,7 milioni), l'Italia (51,1 milioni), la Germania (49,2 milioni) e la Grecia (25,8 milioni).

⁵ A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo. Dal 2017 la Commissione ha adottato a tale scopo cinque relazioni nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, riguardanti i partner esenti da tale obbligo dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia) e del partenariato orientale (Georgia, Moldova e Ucraina). La Commissione inoltre monitora periodicamente i regimi di esenzione dall'obbligo del visto con altri paesi terzi e ha la possibilità di attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1806.

L'esenzione dall'obbligo del visto può favorire l'aumento della migrazione irregolare: basti pensare ai soggiorni fuoritermine di viaggiatori esenti dall'obbligo del visto o al gran numero di domande di asilo presentate da cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che ricevono un basso tasso di riconoscimento (domande di asilo infondate). In alcuni casi, inoltre, lo scarso allineamento della politica in materia di visti alla politica dei visti dell'UE può trasformare un paese esente dall'obbligo del visto in un centro di transito per ingressi irregolari nell'UE.

I regimi di cittadinanza per investitori attuati da paesi terzi esentati dall'obbligo del visto possono altresì causare rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, connessi fra l'altro con l'infiltrazione della criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e la corruzione. I programmi di cittadinanza per investitori mirano ad attrarre investimenti concedendo agli investitori di paesi terzi i diritti di cittadinanza del paese interessato, a condizioni meno stringenti di quelle imposte dai regimi ordinari di naturalizzazione⁶. I cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto per l'UE e che acquisiscono la cittadinanza di un paese esente da tale obbligo grazie ai programmi di cittadinanza per investitori possono utilizzare tali programmi per aggirare la normale procedura di visto per soggiorni di breve durata e la valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza che tale procedura prevede.

I recenti eventi geopolitici hanno avuto un profondo impatto sulla sicurezza e sulle frontiere esterne degli Stati membri, dimostrando che le interferenze di attori stranieri possono minacciare seriamente la sicurezza degli Stati membri. A ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni⁷ che invitano la Commissione a proporre modifiche del quadro giuridico dell'UE per garantire una risposta adeguata agli attacchi ibridi. Il meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto farebbe parte del pacchetto di strumenti dell'UE per rispondere alle minacce ibride, come la strumentalizzazione dei migranti avallata da Stati.

Il meccanismo di sospensione istituito dal regolamento (UE) 2018/1806⁸ rappresenta una salvaguardia contro l'abuso dell'esenzione dall'obbligo del visto. Il meccanismo consente di sospendere temporaneamente l'esenzione dal visto nel caso di un aumento improvviso e significativo dei rischi in materia di migrazione irregolare o di sicurezza. Tuttavia, le crescenti sfide derivanti dalla migrazione irregolare e le minacce alla sicurezza dell'UE hanno chiaramente mostrato la necessità di rafforzare e migliorare il meccanismo.

Pertanto, nella lettera al Consiglio europeo del 20 marzo 2023 la presidente von der Leyen ha proposto alla Commissione di rafforzare il monitoraggio dell'allineamento della politica in materia di visti e presentare una relazione globale orientata all'adozione di una proposta legislativa che modifichi il meccanismo di sospensione. Il 30 maggio 2023 la Commissione ha adottato una comunicazione sul monitoraggio dei regimi di esenzione dal visto dell'UE⁹ avviando un processo di consultazione. La comunicazione esaminava il funzionamento dei regimi di esenzione dal visto dell'UE e individuava le principali sfide nei settori della migrazione irregolare e della sicurezza.

⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", COM(2019) 12 final.

⁷ Riunione del Consiglio europeo (21 e 22 ottobre 2021) – Conclusioni.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

⁹ COM(2023) 297 final.

Al fine di affrontare efficacemente la molteplicità delle sfide che derivano dall'esenzione dall'obbligo del visto in un contesto geopolitico in continua evoluzione, e tenendo conto della consultazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e altri portatori di interessi, la presente proposta mira ad adattare il meccanismo di sospensione a tali sfide, modificando le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1806.

Il meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto

Il regolamento (UE) 2018/1806 prevede la piena armonizzazione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ("obbligo del visto") e quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Esso prevede inoltre la possibilità di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto ("meccanismo di sospensione").

Il meccanismo di sospensione è stato introdotto per la prima volta nel 2013¹⁰ con l'obiettivo principale di consentire una sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto in caso di improvviso e sostanziale aumento della migrazione irregolare. È stato successivamente rivisto nel 2017¹¹, rendendo più facile per gli Stati membri la notifica delle circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa.

Attualmente, in base all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1806, il meccanismo di sospensione può essere attivato nei casi seguenti:

- un aumento sostanziale (ossia il superamento di una soglia del 50 %) del numero di cittadini del paese terzo interessato a cui è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;
- un aumento sostanziale (ossia il superamento di una soglia del 50 %) del numero di domande d'asilo presentate da cittadini del paese terzo interessato il cui tasso di riconoscimento è basso;
- una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione;
- un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini del paese terzo interessato;
- per quanto concerne i paesi terzi che hanno ottenuto l'esenzione dall'obbligo del visto a seguito di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, il mancato rispetto dei requisiti specifici utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 347 del 20.12.2018, pag. 74).

¹¹ Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1).

Per avviare la procedura di sospensione la Commissione è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio, in seguito all'esame di una notifica presentata dagli Stati membri o in seguito a una sua analisi, e può stabilire di conseguenza la necessità di un intervento e attivare il meccanismo. L'attivazione della procedura di sospensione è automatica qualora una maggioranza semplice di Stati membri notifichi alla Commissione la sussistenza di una o più delle circostanze di cui sopra.

La procedura di sospensione si articola in tre fasi:

1. la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto ha una durata iniziale di nove mesi ed è disposta da un atto di esecuzione della Commissione; durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;
2. se le circostanze che hanno portato alla sospensione persistono, questa dovrebbe essere prolungata di ulteriori 18 mesi mediante un atto delegato;
3. laddove non si trovi alcuna soluzione prima del termine della seconda fase, la Commissione può proporre la cessazione permanente dell'esenzione dall'obbligo del visto e il trasferimento del paese terzo dall'allegato II all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, mediante procedura legislativa ordinaria.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento (UE) 2018/1806 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Il regolamento (UE) 2018/1806 si applica in tutti gli Stati membri a eccezione dell'Irlanda. Esso si applica anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il regolamento fa parte della politica comune dell'UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

La modifica è coerente con i principali e più recenti sviluppi nel settore della politica in materia di visti e di frontiere, il cui obiettivo è di rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen:

- il regolamento sul sistema di informazione visti (VIS)¹² recentemente rivisto, che consentirà di effettuare controlli più rigorosi dei precedenti dei richiedenti il visto, di colmare le lacune nelle informazioni sulla sicurezza attraverso un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri e di contrastare più efficacemente i fenomeni della sottrazione e della tratta di minori abbassando l'età minima per il rilevamento delle impronte digitali dei minori; amplierà inoltre il sistema di informazione visti includendo i visti per i soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno;
- il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹³, che fa parte del quadro per l'interoperabilità e le frontiere intelligenti e introduce

¹² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

¹³ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226.

un'autorizzazione ai viaggi online per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto;

- il sistema di ingressi/uscite (EES)¹⁴, che obbligherà ciascun viaggiatore in visita nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata a registrare l'ingresso e l'uscita ai valichi di frontiera esterni, consentendo di rintracciare i soggiornanti fuoritermine;
- il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), che consente lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte ai controlli di frontiera, le autorità doganali e le autorità di polizia, garantendo un ambiente sicuro per la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE¹⁵.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le normative dell'UE in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza, in quanto il suo obiettivo principale è affrontare i rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare per la zona Schengen.

In particolare la proposta di revisione del meccanismo di sospensione contribuirà a promuovere gli obiettivi dell'UE nei settori della migrazione e della sicurezza, contrastando gli eventuali abusi connessi all'esenzione dall'obbligo del visto che espongono gli Stati membri a una serie di rischi in termini di migrazione irregolare, ordine pubblico e pubblica sicurezza.

La presente iniziativa è coerente con le relazioni esterne dell'UE (incluse le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali) e in particolare con la sua politica di allargamento, per quanto riguarda i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto con prospettive di adesione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione il potere di elaborare misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata. Il regolamento modificativo proposto costituirà uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il meccanismo di sospensione stabilito nel regolamento (UE) 2018/1806 costituisce parte integrante della politica comune dell'UE in materia di visti. L'obiettivo del rafforzamento del meccanismo può essere raggiunto unicamente attraverso un intervento a livello dell'Unione, in

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011.

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

particolare mediante una modifica del regolamento. Gli Stati membri non possono agire singolarmente per raggiungere l'obiettivo desiderato.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, occorre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Tutte le questioni affrontate nella presente iniziativa legislativa richiedono un intervento normativo a livello dell'UE che consenta agli Stati membri di far fronte a tali problemi in modo efficace.

L'obiettivo principale della presente proposta è migliorare il meccanismo di sospensione, per rispondere tempestivamente e con decisione alle sfide emergenti nei settori della migrazione irregolare e della sicurezza collegate ai paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e per contrastare gli eventuali abusi di tale esenzione.

Al contempo, il meccanismo di sospensione dovrebbe rimanere un meccanismo di ultima istanza, senza automatismi, e qualsiasi decisione in merito dovrebbe continuare ad essere presa tenendo conto delle relazioni complessive tra l'UE e i paesi terzi interessati e del contesto politico generale.

Le modifiche proposte si limiterebbero a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi esposti nelle sezioni precedenti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti unicamente mediante un atto legislativo che modifica il meccanismo di sospensione vigente. È pertanto necessario un regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/1806.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il meccanismo di sospensione istituito nel regolamento (UE) 2018/1806 è stato attivato due volte: la prima volta a maggio 2019, in seguito alla notifica presentata da uno Stato membro che riportava un aumento delle domande di asilo infondate e dei reati gravi da parte di cittadini di un paese terzo esente dall'obbligo del visto; la seconda volta nel 2022, in seguito a un'analisi della Commissione che ha portato alla sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per un paese terzo a causa del ricorso a un programma di cittadinanza per investitori, che costituiva un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri.

La notifica presentata da uno Stato membro alla Commissione a maggio 2019 mostra come non sia stato possibile raggiungere le soglie per l'attivazione del meccanismo di sospensione nonostante l'aumento delle domande di asilo infondate e dei reati gravi da parte di cittadini di un paese esente dall'obbligo del visto registrati nello Stato membro in questione. Sebbene la valutazione della Commissione abbia concluso che in quella circostanza non erano soddisfatte le condizioni per attivare il meccanismo, nel corso della discussione in sede di Consiglio numerosi Stati membri hanno dichiarato che le soglie dovrebbero essere abbassate.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1806, nel 2021 la Commissione ha presentato una relazione sull'efficacia del

meccanismo di sospensione e sulla delega di potere nell'ambito di tale meccanismo¹⁶. La relazione concludeva che, sebbene il meccanismo non avesse determinato alcuna sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, la sua esistenza aveva stimolato importanti riforme nei paesi terzi esenti da tale obbligo nei settori della gestione della migrazione, della sicurezza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Nel 2022 l'attivazione del meccanismo ha portato per la prima volta alla sospensione dell'esenzione dal visto per un paese terzo¹⁷. Questa esperienza ha evidenziato nella pratica le difficoltà di attivazione del meccanismo dovute alla procedura onerosa e ha dimostrato ancora una volta che può rivelarsi difficile raggiungere le soglie stabilite dalle norme vigenti, il che compromette l'obiettivo di reagire con urgenza per prevenire la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nei primi mesi del 2023, su iniziativa della presidenza svedese, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha discusso in merito alla possibile revisione del regolamento (UE) 2018/1806, in particolare per quanto concerne il meccanismo di sospensione, su cui gli Stati membri hanno espresso ampio consenso. La discussione è stata sollecitata dall'aumento del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere dell'UE attraverso la rotta dei Balcani occidentali, in parte connesso alla mancanza di allineamento della politica in materia di visti dei partner dei Balcani occidentali. Ciò ha innescato una riflessione sulla necessità di rivedere il meccanismo di sospensione.

Successivamente all'adozione della comunicazione della Commissione sul monitoraggio dei regimi di esenzione dal visto dell'UE del 30 maggio 2023, la revisione del meccanismo di sospensione è stata discussa in sede di Coreper il 31 maggio 2023, nella riunione dei consiglieri per la giustizia e gli affari interni del 1° giugno 2023 e nel Consiglio Schengen dell'8-9 giugno 2023. Gli Stati membri si sono dichiarati nettamente favorevoli all'adattamento delle soglie del meccanismo di sospensione e all'ampliamento dei motivi di sospensione, in particolare includendo tra i motivi aggiuntivi l'allineamento della politica in materia di visti (soprattutto nei casi in cui potrebbe comportare rischi migratori o per la sicurezza) e i programmi di cittadinanza per investitori. Gli Stati membri inoltre hanno accolto con favore l'approccio rivisto al monitoraggio e alla rendicontazione sui paesi terzi esenti dall'obbligo del visto stabilito nella comunicazione.

La comunicazione è stata presentata al Parlamento europeo (commissione LIBE) il 28 giugno 2023. Durante la discussione, i membri della commissione LIBE hanno accolto con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere il meccanismo di sospensione, in particolare per quanto riguarda la proposta di includere un motivo di sospensione esplicito relativo ai programmi di cittadinanza per investitori attuati da paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, in risposta all'invito formulato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione

¹⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto e sulla delega di potere nell'ambito di tale meccanismo, COM(2021) 603 final.

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, C/2022/2309 (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti¹⁸. La risoluzione invitava fra l'altro la Commissione a esercitare la massima pressione possibile per garantire che i paesi terzi che dispongono di programmi di cittadinanza per investitori e che beneficiano dell'esenzione dal visto in base all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 aboliscano tali programmi, e a presentare una proposta di modifica dell'articolo 8 di detto regolamento intesa a inserire l'attuazione di programmi di cittadinanza per investitori tra i motivi di sospensione dell'esenzione dal visto.

Nell'elaborazione della presente proposta, la Commissione si è impegnata a tenere conto dei principali suggerimenti forniti dagli Stati membri e dai membri della commissione LIBE su come rivedere il meccanismo di sospensione e rafforzare gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione.

Infine ad agosto 2023, per contribuire alla preparazione della sua proposta, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi¹⁹ per consultare un pubblico più ampio e altri portatori di interessi sui possibili modi per migliorare il meccanismo di sospensione. L'invito ha ricevuto 15 risposte da associazioni del settore dei viaggi e dei trasporti, ONG e cittadini. La maggior parte delle risposte ha sottolineato la necessità che il meccanismo di sospensione resti un meccanismo di ultima istanza senza automatismi e che il pubblico dei viaggiatori e l'industria siano informati con largo anticipo e chiarezza in caso di attivazione della sospensione.

- **Valutazione d'impatto**

La revisione del meccanismo di sospensione non ha di per sé alcun impatto economico, sociale o ambientale diretto. L'impatto dell'eventuale sospensione dell'esenzione dal visto per i cittadini di un determinato paese terzo dovrà essere valutato in dettaglio dalla Commissione in ciascun singolo caso al momento di esaminare la notifica di uno Stato membro e prima di decidere se è necessario intervenire. Pertanto, per la presente proposta non è necessaria alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Come già disposto dall'attuale articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1806, per i paesi terzi che sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato II a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione continuerà a valutare

¹⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 recante proposte all'indirizzo della Commissione concernenti i programmi per la concessione della cittadinanza e del soggiorno in cambio di investimenti (2021/2026(INL)).

¹⁹ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13910-EU-visa-policy-revision-of-the-visa-suspension-mechanism_it.

pienamente e a riferire in merito al rispetto costante dei requisiti di liberalizzazione dei visti per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione.

Una volta concluso il periodo di sette anni, le relazioni su questi paesi continueranno, ma si concentreranno su sfide e priorità specifiche. La Commissione può anche decidere di riferire su paesi esenti dall'obbligo del visto in zone geografiche al di là del vicinato dell'UE, con particolare attenzione ai paesi nei quali possono emergere problemi e con i quali può essere necessario sviluppare ulteriormente la cooperazione per far fronte a sfide specifiche in materia di migrazione e/o di sicurezza che potrebbero essere valutate nell'ambito del meccanismo di sospensione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta rafforza e migliora diversi elementi del meccanismo di sospensione attualmente disciplinato dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1806. L'emendamento proposto sostituisce l'articolo 8 con una serie di nuovi articoli (da 8 a 8 septies). La revisione comprende le modifiche sostanziali descritte qui di seguito.

Innanzitutto, il nuovo **articolo 8, paragrafo 1, definisce il meccanismo di sospensione temporanea**, che può essere attivato da una notifica da parte di uno Stato membro alla Commissione oppure dalla Commissione stessa in base alla propria analisi. La procedura di notifica da parte degli Stati membri è stabilita all'articolo 8 ter (che sostituisce le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 8, paragrafo 2), mentre la procedura di attivazione del meccanismo di sospensione da parte della Commissione è stabilita all'articolo 8 quater (che sostituisce le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 8, paragrafi 3 e 4).

Il nuovo articolo 8, paragrafo 2, chiarisce che, qualora un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione e un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II preveda disposizioni relative a diversi motivi o diverse procedure di sospensione, dette disposizioni devono applicarsi in luogo delle disposizioni pertinenti del regolamento.

In secondo luogo, la proposta stabilisce **agli articoli da 8 bis a 8 septies le condizioni e la procedura di sospensione**. L'articolo 8 bis stabilisce e modifica tutti i motivi e le soglie per la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto. I motivi di sospensione dell'esenzione dal visto comprendono l'aumento della migrazione irregolare, l'aumento del numero di domande di asilo infondate, la diminuzione della cooperazione in materia di riammissione e altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione, attualmente elencati separatamente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e la mancata soddisfazione dei parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti, attualmente menzionata all'articolo 8, paragrafo 4.

In aggiunta ai motivi esistenti, con questa proposta il motivo relativo all'ordine pubblico e alla sicurezza di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), è ampliato al fine di contemplare esplicitamente le **minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza degli Stati membri derivanti da minacce ibride**, quali situazioni di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato, volte a destabilizzare o minare la società e le istituzioni chiave²⁰.

²⁰ Quali definite nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea", JOIN(2016) 18 final, e nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Risposta alla strumentalizzazione dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell'UE", JOIN(2021) 32 final.

All'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera e), è introdotto un nuovo motivo di sospensione relativo ai **regimi di cittadinanza per investitori**, oggi attuati da una serie di paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'allegato II. I paesi terzi interessati spesso pubblicizzano tali programmi come "passaporti d'oro", con l'esplicito scopo di consentire ai cittadini dei paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto di recarsi nell'Unione senza visto. Tali programmi possono consentire ai beneficiari di aggirare la normale procedura di visto della zona Schengen e la valutazione approfondita dei singoli rischi migratori e di sicurezza che essa comporta, con la possibilità di eludere le misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo²¹. Sebbene l'Unione rispetti il diritto sovrano dei paesi di decidere le proprie procedure di naturalizzazione, l'accesso senza obbligo di visto all'Unione non dovrebbe essere utilizzato come strumento per attirare singoli investimenti in cambio della cittadinanza. Per affrontare questo problema l'UE dovrebbe avere la possibilità di sospendere, sulla base di un'analisi della Commissione, l'esenzione dal visto per un paese terzo che sceglie di attuare un programma di cittadinanza per investitori in base al quale la cittadinanza è concessa senza alcun legame effettivo con il paese terzo in questione, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati.

All'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera f), è aggiunto un nuovo motivo di sospensione relativo ai casi in cui **il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo** presente nell'elenco dell'allegato II a quella dell'Unione potrebbe determinare situazioni in cui cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, entrano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe essere possibile attivare il meccanismo di sospensione per prevenire tali rischi di migrazione irregolare, in particolare laddove il paese terzo interessato sia in stretta prossimità geografica dell'UE.

Un nuovo elemento aggiunto con questa proposta, all'articolo 8 bis, paragrafo 2, è la possibilità che **la Commissione prenda in considerazione soglie diverse** al momento di decidere sulla sospensione dell'esenzione dal visto in caso di aumento sostanziale della migrazione irregolare, di domande di asilo infondate o di reati gravi connessi ai cittadini del paese terzo in questione, a seguito di una valutazione caso per caso. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle pertinenti disposizioni del regolamento. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe tenere conto del numero effettivo di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne di uno Stato membro, del numero di domande di asilo infondate o di reati, del numero e delle dimensioni degli Stati membri interessati e dell'impatto sulla loro situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei loro sistemi di asilo o sulla sicurezza interna, nonché delle azioni intraprese dal paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione.

L'articolo 8 ter stabilisce **la procedura e le condizioni per la presentazione di una notifica alla Commissione da parte di uno Stato membro** che si trova ad affrontare una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione e la **procedura per l'esame di tale notifica da parte della Commissione**. Tale aspetto è attualmente disciplinato rispettivamente dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1806. La

²¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea, COM(2019) 12 final, pag. 23.

portata della notifica degli Stati membri non è modificata, in quanto continua a ricomprendere gli attuali motivi di sospensione relativi all'aumento della migrazione irregolare, alle domande di asilo infondate, alla diminuzione della cooperazione in materia di riammissione e all'aumento dei reati gravi. Sebbene i nuovi motivi di sospensione proposti siano riservati all'analisi della Commissione disciplinata dall'articolo 8 quater, gli Stati membri potranno fornire alla Commissione informazioni pertinenti anche in merito a tali motivi aggiuntivi, benché al di fuori della procedura di notifica formale di cui all'articolo 8 ter.

L'articolo 8 ter, inoltre, **modifica il periodo di riferimento per constatare la sussistenza delle circostanze** che possono determinare la sospensione (attualmente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2). Il periodo di riferimento è modificato in modo da coprire *almeno* un lasso di tempo di due mesi. Ciò consentirebbe di prendere in considerazione anche periodi di riferimento più lunghi (ad esempio tendenze annuali) e non solo i cambiamenti improvvisi nelle circostanze rilevanti.

L'articolo 8 quater stabilisce **l'obbligo per la Commissione di monitorare regolarmente l'esistenza dei motivi di sospensione** in riferimento a tutti i paesi terzi elencati nell'allegato II, e la procedura di attivazione del meccanismo di sospensione in base all'analisi della Commissione stessa sull'esistenza di tali motivi.

L'articolo 8 quinquies delinea gli **obblighi di comunicazione della Commissione** per quanto riguarda i paesi che hanno completato il dialogo sulla liberalizzazione dei visti (attualmente specificati all'articolo 8, paragrafo 4) e introduce la possibilità per la Commissione di riferire riguardo a qualsiasi paese esente dall'obbligo del visto elencato nell'allegato II, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

Gli articoli 8 sexies e 8 septies riguardano rispettivamente la procedura di sospensione mediante atti di esecuzione e atti delegati, attualmente stabilita all'articolo 8, paragrafo 6. Tale procedura è modificata **aumentando la durata della sospensione temporanea dell'esenzione dal visto da nove mesi a 12 mesi** (per la prima fase) e **da 18 mesi a 24 mesi** (per la seconda fase). L'obiettivo è rendere più efficiente la procedura di sospensione e concedere un tempo appropriato per il dialogo con il paese terzo in questione e per l'adozione di misure volte a porre rimedio alle circostanze che hanno condotto alla sospensione.

L'articolo 8 sexies introduce una **procedura d'urgenza** che consentirebbe alla Commissione di sospendere l'esenzione dal visto mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile, qualora ritenga che sussistano motivi imperativi d'urgenza che richiedono un intervento accelerato che non potrebbe essere garantito nell'ambito della procedura ordinaria, in particolare per prevenire un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che entrano irregolarmente in uno Stato membro dal territorio di un paese terzo esente dall'obbligo del visto per l'UE o un grave danno all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri.

In entrambe le fasi **la sospensione può essere revocata non appena si sia posto rimedio alle circostanze che l'hanno determinata**. La procedura di revoca della sospensione dell'esenzione dal visto nel caso in cui le circostanze che hanno condotto alla sospensione cessino di esistere prima della fine della fase di sospensione temporanea in questione è stabilita all'articolo 8 sexies, paragrafo 4, e all'articolo 8 septies, paragrafo 5.

Poiché l'articolo 8 sexies prevede una procedura d'urgenza, anche l'articolo 11 è modificato al fine di fare riferimento alla procedura corrispondente di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi

generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio²² adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, nonché contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali paesi terzi.
- (3) In particolare, è opportuno facilitare il ricorso al meccanismo di sospensione ampliando i possibili motivi di sospensione, adeguando le soglie e le procedure pertinenti e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione.
- (4) L'Unione ha concluso una serie di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, che possono includere motivi di sospensione diversi o procedure diverse da quelli previsti dal meccanismo di sospensione, e potrebbe concludere ulteriori accordi in futuro. Poiché l'Unione rispetta gli accordi internazionali ed è pertanto da

²² Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

essi vincolata, è opportuno che le diverse disposizioni pertinenti stabilite in tali accordi si applichino al posto delle disposizioni pertinenti del meccanismo di sospensione.

- (5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave.
- (6) I programmi di cittadinanza per investitori attuati da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 consentono a cittadini di paesi terzi che altrimenti sarebbero soggetti all'obbligo del visto di recarsi nell'Unione senza visto. Nell'ambito di un programma di cittadinanza per investitori, la cittadinanza è concessa in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, in assenza di un legame effettivo con il paese terzo interessato. Sebbene l'Unione rispetti il diritto sovrano dei paesi di decidere le proprie procedure di naturalizzazione, è opportuno dissuadere i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per l'accesso all'Unione dall'utilizzare tale esenzione come strumento per attirare singoli investimenti in cambio della cittadinanza. Per evitare che l'accesso all'Unione senza obbligo del visto sia utilizzato a questo scopo, dovrebbe essere possibile sospendere l'esenzione dal visto per un paese terzo che sceglie di attuare tali programmi di cittadinanza per investitori, in virtù dei quali la cittadinanza è concessa senza alcun legame effettivo con il paese terzo in questione.
- (7) Il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 alla politica dei visti dell'Unione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri potrebbe dare origine alla migrazione irregolare verso l'Unione, in particolare se il paese terzo interessato è geograficamente molto vicino all'Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione qualora, a seguito di una valutazione, la Commissione concluda che sussiste il rischio di un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che arrivano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.
- (8) È opportuno che la Commissione valuti caso per caso le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto, o del numero di domande di asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso, o del numero di reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. La valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto, ad esempio, del numero degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne degli Stati membri, delle domande di asilo infondate o dei reati in proporzione al numero e alle dimensioni degli Stati membri interessati, e delle ripercussioni di tali numeri sulla situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei sistemi di asilo o sulla

sicurezza interna degli Stati membri interessati, nonché delle azioni intraprese dal paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione.

- (9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero poter considerare periodi di riferimento superiori a due mesi, in modo da individuare non solo cambiamenti improvvisi della situazione, ma anche tendenze a più lungo termine tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione.
- (10) Quando lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe riferire i risultati del suo monitoraggio sistematico dei regimi di esenzione dal visto relativi a tutti i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. La relazione dovrebbe incentrarsi sui paesi terzi che, secondo l'analisi della Commissione, presentano problemi specifici tali da comportare, se non affrontati, l'attivazione del meccanismo di sospensione. In particolare, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di riferire sui paesi che sono stati recentemente inseriti nell'elenco di cui all'allegato II senza un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, quando lo ritenga necessario e specialmente nei primi anni successivi all'entrata in vigore dell'esenzione dall'obbligo del visto per tali paesi.
- (11) Qualora sia stata presa una decisione di sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per un paese terzo, è opportuno che sia dedicato un periodo di tempo adeguato al dialogo rafforzato tra la Commissione e il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione. A tale scopo, la durata della sospensione temporanea decisa da un atto di esecuzione della Commissione dovrebbe essere di 12 mesi in una prima fase, con la possibilità di una proroga di altri 24 mesi mediante un atto delegato in una seconda fase. Qualora non si trovi alcuna soluzione prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato e la Commissione presenti una proposta legislativa per spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che proroga la sospensione temporanea fino all'entrata in vigore della proposta adottata.
- (12) Ove, in casi debitamente giustificati connessi all'attivazione del meccanismo di sospensione, imperativi motivi d'urgenza richiedano un'azione sollecita, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, in particolare per evitare abusi dell'esenzione dal visto tali da provocare un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che arrivino in modo irregolare nel territorio degli Stati membri, o un grave pregiudizio all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri.
- (13) La sospensione temporanea dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento qualora, prima della fine del periodo di sospensione, sia stato posto rimedio alle circostanze che l'hanno determinata. A tal fine la Commissione dovrebbe adottare, rispettivamente, un atto di esecuzione prima della fine del periodo di sospensione stabilito nel pertinente atto di esecuzione, e un atto delegato prima della fine del periodo di sospensione stabilito nel pertinente atto delegato.
- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di

Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio²³.

- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁴, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁵.
- (16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁶, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio²⁷.
- (17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (18) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005,

²³ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁵ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

²⁶ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

²⁷ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

²⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:

1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Meccanismo di sospensione

1. In deroga all'articolo 4, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente alle condizioni e alle procedure di cui agli articoli da 8 bis a 8 septies.

Il meccanismo di sospensione può essere attivato da una notifica di uno Stato membro alla Commissione a norma dell'articolo 8 ter, o sulla base dell'analisi condotta dalla Commissione stessa a norma dell'articolo 8 quater.

2. Qualora un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione e un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II preveda disposizioni relative a diversi motivi o diverse procedure di sospensione, dette disposizioni si applicano in luogo degli articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.";

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 8 bis

Motivi di sospensione

1. Il meccanismo di sospensione può essere attivato per i motivi seguenti:

a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II ai quali è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto;

b) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;

c) una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, o altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione;

d) un rischio significativo o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegato a un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, derivante da uno dei fattori seguenti:

i) un aumento sostanziale dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;

ii) minacce ibride;

e) l'attuazione, da parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, di un programma di cittadinanza per investitori, in base al quale la cittadinanza è concessa senza alcun legame effettivo con il paese terzo in questione, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati;

f) il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, qualora, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all'Unione, sussista il rischio di un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest'ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;

g) per quanto riguarda i paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto per l'ingresso nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e il paese terzo in questione, il mancato rispetto dei requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 50 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 4 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II si intende un aumento sostanziale, suffragato da dati adeguati, del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest'ultimo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), possono essere considerati altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione i seguenti:

a) il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione;

b) il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione;

c) la denuncia o la sospensione dell'accordo di riammissione concluso tra un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e l'Unione.

Articolo 8 ter

Notifica da parte degli Stati membri ed esame della notifica

1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di almeno due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e lettera d), punto i).

2. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono

essere contemplate da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.

3. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 1, tenendo conto di quanto segue:

a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) o lettera d), punto i);

b) il numero di Stati membri interessati da tali circostanze;

c) le ripercussioni generali di tali circostanze sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

d) le relazioni elaborate dalla guardia di frontiera e costiera europea²⁹, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo³⁰ o dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)³¹ o da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell'Unione o organizzazione internazionale competente, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

e) le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1;

f) la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

Articolo 8 quater

Monitoraggio e analisi della Commissione

1. La Commissione monitora periodicamente la sussistenza dei motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1.

Per quanto riguarda i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Unione, la Commissione monitora che siano costantemente rispettati i requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.

2. Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano l'articolo 8 sexies e l'articolo 8 septies.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Articolo 8 quater

Relazioni

1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 1, riguardo ai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Unione, almeno una volta l'anno e per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per tali paesi terzi, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.

2. La Commissione riferisce inoltre, quando lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sui paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 8 sexies

Atti di esecuzione

1. Qualora, sulla base dell'esame di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o dell'analisi di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne complessive dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza di circostanze di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b) o c) o lettera d), punto i), la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.

La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie per contribuire in maniera efficace a porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione, nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'atto di esecuzione stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

La Commissione adotta l'atto di esecuzione di cui al primo comma entro un mese da quando:

- a) ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 8 ter;
- b) ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2;
- c) ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza di motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b) o c) o lettera d), punto i).

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che sospendono temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.

3. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione.

4. Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto prima dello scadere del periodo di validità degli atti di esecuzione adottati a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare la sospensione temporanea secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8 septies

Atti delegati

1. Se i motivi di cui all'articolo 8 bis persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di 12 mesi di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1, un atto delegato a norma dell'articolo 10 che modifica l'allegato II per sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione di detto allegato per tutti i cittadini del paese terzo interessato. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

3. Uno Stato membro che, ai sensi dell'articolo 6, disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo oggetto dell'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica tali misure conformemente all'articolo 12.

4. Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo interessato. In tal caso, la Commissione adotta un ulteriore atto delegato a norma dell'articolo 10, che modifica l'allegato II per prorogare il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto dallo scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo fino all'entrata in vigore della modifica intesa a spostare nell'allegato I il paese terzo interessato. La nota in calce è modificata di conseguenza.

5. Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto prima dello scadere del periodo di validità degli atti delegati adottati a norma dei paragrafi 1 e 4, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 10, che modifica l'allegato II per revocare la sospensione temporanea.";

4. l'articolo 10 è così modificato:

- a) al paragrafo 3, i termini "all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b)," sono sostituiti dai termini "all'articolo 8 septies";

- b) al paragrafo 4, i termini "all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b)," sono sostituiti dai termini "all'articolo 8 septies";
- c) al paragrafo 8, i termini "dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b)," sono sostituiti dai termini "dell'articolo 8 septies";

5. all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente